

## **FAQ: PROGRAMMA ITACA 2020/21**

### **OGGETTO: Cambio di destinazione / modifica / conferma**

#### **D: Mio figlio sarebbe dovuto partire tre mesi per la Nuova Zelanda ma i confini sono chiusi e non è chiaro quando riapriranno. Posso cambiare destinazione?**

R. Ove la destinazione inizialmente scelta non sia accessibile oppure il calendario scolastico sia incompatibile con un rinvio è possibile il cambio di destinazione per i beneficiari di borsa di studio in oggetto rimanendo nella stessa graduatoria vinta (semestre Europa; semestre extra -Europa; trimestre Europa; trimestre extra Europa) purchè l'importo della borsa di studio rimanga invariato (ES: da semestre in USA in semestre Canada; da Trimestre in Australia a trimestre in USA; da semestre in GB a semestre in Irlanda, o in Spagna. Eccezionalmente e solo per gravi e comprovate motivazioni connesse alla chiusura di talune frontiere e al reperimento di località alternative è possibile passare da una graduatoria all'altra con rimborso nei limiti della borsa di studio inizialmente ottenuta

In tal caso in questa fase non è necessario invio di mail di rettifica né è necessaria integrazione della documentazione.

Successivamente, nei termini di allegazione dell'attestato di avvenuta conclusione del percorso di studio presso la scuola straniera, unitamente alla fattura a saldo dovrà essere allegato anche il nuovo contratto relativo alla destinazione finale.

#### **d: Posso cambiare fornitore?**

R. Abbiamo appreso che alcuni fornitori hanno comunicato alle famiglie l'annullamento dei soggiorni inizialmente prenotati e/o non hanno destinazioni alternative rispetto a quelle inizialmente prenotate e divenute non disponibili. In tal caso è possibile cambiare fornitore. Dovrà tuttavia essere data comunicazione via e-mail entro il giorno 12/06/2020 alla casella istituzionale [Prestazioniwelfare@inps.it](mailto:Prestazioniwelfare@inps.it).

L'email, oltre il tipo di scelta già individuata tra quelle già previste dall'avviso, dovrà anche indicare i seguenti elementi identificativi:

➤ oggetto: cambio fornitore soggiorno studio a.s. 2020/21; ➤ numero di pratica (es: n. 089....); ➤ cognome e nome del beneficiario.

Non è necessario in questa fase allegare il nuovo contratto.

Gli utenti che modificano la società fornitrice dovranno entrare in procedura ed allegare il nuovo contratto dal 26 /07/20 al 10/08/20.

#### **D. Non sapevo che fosse possibile modificare destinazione del soggiorno studio ed ho rinunciato. Posso annullare la decisione?**

R. Laddove il beneficiario, decida di annullare la rinuncia già presentata quale opzione A) 1 dell'Avviso di Riapertura Itaca, pubblicato il 3/06/2020, dovrà essere inviata mail entro il giorno 12/06/2020 alla casella istituzionale [prestazioniwelfare@inps.it](mailto:prestazioniwelfare@inps.it)

La mail dovrà indicare esclusivamente i seguenti elementi identificativi:

- oggetto: annullamento rinuncia borsa di studio trimestrale e semestrale a.s. 2020/21
- il numero di pratica (es: n. 089....)
- cognome e nome del beneficiario
- la graduatoria nella quale è vincitore il beneficiario (anno Europa; anno extra Europa).

**D. Sono un genitore di un ragazzo che sarebbe dovuto partire per un soggiorno extra UE per sei mesi. Perché mio figlio non può usufruire della possibilità di congelare o ridurre il viaggio come avviene per i soggiorni annuali?**

R. La possibilità di congelamento è concessa per il solo bando relativo al soggiorno annuale, per una sola categoria di ragazzi, quelli che attualmente frequentano la classe seconda, e alla condizione, non sempre certa, che la scuola rilasci il nulla osta per il prossimo anno. Lungi dall'essere una differenza di trattamento si tratta semplicemente dell'unica modalità, oltre a quella di modificare durata/destinazione, che questi ragazzi hanno di fruire il soggiorno inizialmente prescelto che per sua natura deve corrispondere all'intero anno scolastico del paese estero.

La stessa possibilità non è concessa per i soggiorni semestrali e trimestrali. Le altre graduatorie hanno infatti ad oggetto soggiorni che possono essere posticipati di svariati mesi entro la primavera 2021, con cambio di destinazione e con flessibilità evidentemente garantita sempre entro l'anno scolastico 20/21, per il quale i ragazzi hanno avuto il nulla osta dal proprio istituto di appartenenza. Per soggiorni studio relativi all'anno scolastico 21/22 potrà essere proposta domanda per borsa di studio per il prossimo anno

**D: I termini previsti per le partenze differite sono tassativi?**

I termini sono stati individuati sulla base della necessità che i soggiorni studio coincidano con l'anno scolastico attualmente frequentato dai ragazzi (2019/2020). Eventuali lievi slittamenti derivanti dall'operatività dei voli o dalla disponibilità di posti sono tollerati. Esempio. Partenza per il semestre extra UE Australia il giorno 23 aprile anziché 10.

**OGGETTO: Adempimenti subentrati per primo scorrimento riavvio bando Itaca 2020/21**

**D. Mio Figlio è rientrato nel primo scorrimento ed io ho dato l'adesione. Ma non avevo ancora prodotto i documenti. Come posso fare?**

R. Per i partecipanti subentrati a seguito di scorrimento in data 13/03/2020, si ribadiscono gli adempimenti da effettuare in seguito dell'Avviso di Riapertura Itaca, pubblicato il 3/06/2020:

- Entro il 12/06 comunicare con mail la rinuncia – congelamento -riduzione e/o cambio destinazione – di cui al punto A 1, 2, 3 del bando

- Dal 12/06/20 al 22/06/2020 accedere in procedura e caricare il contratto anche nel caso di richiesta di congelamento, oltre che nei casi di allegazione di contratto per periodo inferiore all'anno scolastico e/o cambio destinazione

**D. Ho espresso la mia volontà entro il termine indicato ma non riesco ad allegare la documentazione**

Entro il 12 giugno 2020 va espressa la volontà delle famiglie con Mail. Solo successivamente, con le tempistiche previste dall'avviso andrà allegata la documentazione

**OGGETTO: Mancata partenza rientro anticipato**

**D. Cosa significa che "per i soggiorni Itaca 2020/2021 confermati o modificati e accettati anche per scorrimento graduatorie in esito alla pubblicazione del presente avviso, non si applica la salvaguardia di cui all'art. 12 comma 3 del bando per causale emergenza sanitaria, ove la stessa sia inerente al COVID 19, in quanto la stessa è evento noto alla data di pubblicazione del presente avviso".**

La garanzia dell'istituto, come ogni garanzia a copertura di rischi, opera nel solo caso di situazioni sopravvenute che rendano impossibile la partenza successivamente all'assunzione dell'impegno economico della famiglia, e sempre nei limiti in cui non sia possibile da parte della famiglia limitare od eliminare il danno, come è onere specifico di buona fede contrattuale.

Poiché lo stato di pandemia (che peraltro è diverso e ben più grave dalla situazione di epidemia localizzata del Paese di destinazione dedotta in garanzia) è stato dichiarato dall'OMS nel marzo u.s. ed è tuttora perdurante in tutti i continenti, le scelte vengono operate dalle famiglie nella consapevolezza della situazione sanitaria emergenziale attuale. La possibilità di differimento garantita per salvaguardare la possibilità dei ragazzi di partire, possibilità che si invita vivamente le famiglie a considerare, nasce dalla speranza che con il passare del tempo la situazione evolva positivamente, ma poiché non si può avere certezza in questo senso, l'impegno economico con i soggetti organizzatori va preso se la famiglia ritiene che, perdurando senza miglioramenti lo stato attuale di emergenza sanitaria italiana e dello specifico Paese di destinazione, i ragazzi possano affrontare la partenza, poiché ripensamenti dell'ultimo minuto non dovuti ad una sopraggiunta impossibilità o ad un drastico peggioramento della situazione sanitaria ma ad una mutata valutazione soggettiva del livello di rischio accettabile non potranno essere garantiti.

Se invece la partenza dovesse divenire impossibile in seguito per un peggioramento della situazione sanitaria che comporti restrizioni delle frontiere o sospensione dei voli o situazioni di lockdown, a fronte di impossibilità di fornire il servizio il tour operator sarà comunque tenuto al rimborso alle famiglie per impossibilità sopravvenuta della prestazione sulla base di quanto previsto sia dalla legislazione nazionale che dai DPCM covid. Si invitano pertanto le famiglie a verificare le condizioni di rimborso per annullamento/mancata partenza e le garanzie offerte dai fornitori del servizio.

Sopravvenuti drastici peggioramenti sanitari nell'imminenza della partenza della situazione attuale nel Paese di destinazione che non comportino un'impossibilità

sopravvenuta ma un forte aumento del rischio, con documentata impossibilità di slittamento della partenza, verranno valutati caso per caso dall'Istituto.

Del pari potranno essere prese in considerazione per i rientri situazioni in cui l'indice di rischio si aggravi significativamente rispetto a quello esistenti e alla data di partenza, certificate da provvedimenti normativi dei governi locali.